



**CONSIGLIO DI STATO**  
**In sede giurisdizionale**  
**Quinta Sezione**  
**IL MAGISTRATO DELEGATO**

6053/08  
N. REG.DECR.  
N. 8878 REG.RIC.  
ANNO 2008

ha pronunciato il seguente:

decreto

Vista la richiesta di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 3 della legge n. 205/2000, avanzata dalla Construction Industrielles de la Mediterranee CNIM CG RTI e dalla Coopsette, Società Cooperativa, nel ricorso in appello cautelare n. 8878/2008 rappresentate e difese dall'avv. Gianluigi Pellegrino e dall'avv.ssa Simona Matta, elettivamente domiciliate in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, presso l'avv. Pellegrino;

contro

- T.R.M. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Piacentini, Diego Vaiano e Raffaele Izzo, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
- T.M.E. Termomeccanica Ecologia S.p.A., non costituita;

per la riforma e sospensione

del dispositivo di sentenza n. 52/2008 del T.A.R. Piemonte, 1<sup>a</sup> Sezione di Torino che ha respinto il ricorso n. 848/2008 proposto dalla Società appellante avverso il provvedimento di aggiudicazione all'A.T.I. TME S.p.A., Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro, Consorzio Stabile Busi, CO-Ver industriale s.r.l. dell'appalto concorso indetto dalla TRM per la realizzazione "chiavi in mano" dell'impianto di termovalorizzazione nell'area del Gerbido del Comune di Torino;

Vista la costituzione della T.R.M. S.p.A.;

Rilevato che, allo stato degli atti, sembrano sussistere tuttavia ancora le ragioni che hanno indotto la Sezione a riformare l'ordinanza della 1<sup>a</sup> Sezione del T.A.R. del Piemonte – Torino n. 566/2008;

- che, ad un primo esame proprio della presente fase del giudizio, si ravvisano fornite di fumus boni iuris anche le censure proposte con l'atto di appello con specifico riferimento alle censure di cui ai punti 4.3 e 4.5.1;
- che tali profili dell'appello, per quanto rilevato, meritano l'approfondimento e le valutazioni del Collegio, sentite anche le parti in contraddittorio;
- che non ostano alla sospensione dell'efficacia del dispositivo di sentenza gli atti successivi posti in essere dalla T.R.M. con l'aggiudicataria;
- che, stante la rilevanza della controversia, può fissarsi la discussione in Camera di Consiglio per il 25 novembre 2008;

P. Q. M.

Accoglie l'istanza e sospende l'efficacia del dispositivo di sentenza appellato; fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 25 novembre 2008.

Roma, 14/11/2008

IL MAGISTRATO DELEGATO  
(Claudio Marchitello)